

Prot. n. 10710

03.06.2017

STUDIO LEGALE PELLEGRINO & ASSOCIATI

e. mail: pellegrinogiancarlo@virgilio.it
pec: pellegrinogiancarlo@pecavvpa.it

Via Principe di Granatelli, 37

PALERMO cap. 90139

Tel./ Fax 091/6629003 - 7574913

(recapito esclusivo per comunicazioni e posta)

Via Petrarca, 22

MILANO cap. 20123

Avv. **Giancarlo Pellegrino**
- Patrocinante in Cassazione -

Avv. **Barbara Figuccia**
Avv. **Claudia Lubrano**
Avv. **Rosario Dolce**
Avv. **Maria Antonietta Gambino**
Avv. **Gaetano Marino**

Avv. **Giuliana Sapienza**
Avv. **Claudia Pilato**
Avv. **Maria Chiara Schillaci**
Avv. **Sandro Di Carlo**
Avv. **Daide Mostini**

Consulenti esterni

Avv. Prof. **Antonio Perrone**
(Diritto tributario)
Dr. **Giuseppe Di Carlo**
(Diritto sanitario)
Dr. **Salvatore Falsone**
(Appalti pubblici)
Avv. **Filippo Leone**

Spett.Le **SINDACO**
DEL COMUNE DI MISILMERI
c/o Casa Comunale

Spett.le COMUNE DI MISILMERI
Ufficio contenzioso
C/O Casa Comunale

Trasmessa via pec: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it

Palermo, 31.03.2017

OGGETTO: Comune di Misilmeri/Ing. Sucato Salvatore
Opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n.2827/2014
Tribunale di Termini Imerese - Giudice V. Rubino- RG 926/15
Prossima udienza: **27.09.2017**

Preg.mi,

con riferimento al giudizio emarginato in oggetto, facendo seguito alle precedenti informative, si trasmette in allegato alla presente l'ordinanza con la quale il Tribunale di

Termini Imerese –in persona del Giudice Dott.ssa Rubino – dispone CTU al fine di illustrare, sulla base della documentazione in atti, i lavori conferiti all'ing. Sucato con le delibere di incarico specificando se: " risulta agli atti il correlativo impegno di spesa; - vi siano delle inadempienze nello svolgimento dell'incarico e, in particolare se vi siano le inadempienze dedotte da parte opponente a pag. 24 e 25 della memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ove presenti in che modo queste abbiano nel lavoro complessivo "(All.1).

Al fine il Giudice adito nominava CTU l'ing. Baratta Riccardo con studio in Termini Imerese, C.da San Giromalo.

All'udienza del 29.03 u.s., l'Ing. Baratta, a seguito del giuramento, ha dichiarato di iniziare le operazioni di consulenza giorno **18.04.2017 alle h. 17,00** presso il suo studio. (si allega verbale di udienza – all.2)

Vorrà, pertanto, codesta Spett.le Amministrazione comunicare allo scrivente procuratore entro e non oltre giorno 07.04.p.v., il nominativo del Consulente tecnico del Comune di Misilmeri che dovrà partecipare alle operazioni peritali, analizzare la relazione del CTU e formare le osservazioni ove necessarie.

Si precisa, altresì, che l'acconto di euro 350,00 oltre oneri previdenziali e fiscali quantificato in favore del nominato CTU è stato posto provvisoriamente a carico di entrambe le parti processuali.

Tanto si doveva in adempimento agli obblighi informativi, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Giancarlo Pellegrino





TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino

nel procedimento iscritto al n. 926 dell'anno 2015 del Ruolo

Generale vertente tra

COMUNE DI MISILMERI (avv. PELLEGRINO GIANCARLO)

CONTRO

SUCATO SALVATORE (avv. TROVATO CLAUDIO MILANA

TIZIANA (MLNTZN69A47A176Q) VIA NOTO 12 PALERMO; ARMAO

GAETANO (RMAGTN62A14G273D) VIA NOTO, 12 PALERMO;)

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/01/2017;

- Ritenuta irrilevante ai fini del decidere la prova orale formulata da parte convenuta con la teste Gullo;
- Considerato invece opportuno disporre una CTU tecnica al fine di illustrare, sulla base della documentazione in atti, i lavori conferiti all'ing. Sucato con le delibere di incarico specificando se:
 - risulta agli atti il correlativo impegno di spesa;
 - vi siano delle inadempienze nello svolgimento dell'incarico, e in particolare se vi siano le inadempienze dedotte da parte opponente a pag 24 e 25 della memoria

*Tribunale di Termini Imerese
sezione civile*



ex art. 183 comma sesto n. 2 cpc e ove presenti in che modo queste abbiano inciso nel lavoro complessivo;

P.Q.M.

- Rigetta le prove orali;
- Nomina CTU l'ing. Riccardo Baratta e rinvia il processo per il giuramento all'udienza del 29.3.2017 ore 10,30

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 24/01/2017

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.





TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 29/03/2017, innanzi al Giudice dott.ssa Vittoria Rubino, viene chiamata la causa R.G. n. 926 dell'anno 2015 promossa da

COMUNE DI MISILMERI ,

CONTRO

SUCATO SALVATORE,

Si dà atto che sono presenti

l'avv. Daniela Di Carlo in sostituzione dell'avv. PELLEGRINO GIANCARLO per COMUNE DI MISILMERI

l'avv. MILANA TIZIANA per SUCATO SALVATORE

È altresì presente il C.T.U. nominato, il quale dichiara di accettare l'incarico e presta giuramento secondo la formula di rito: "Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità". Il C.T.U. dichiara altresì: sono ing. Riccardo Baratta, nato a Termini Imerese il 19.1.1979, con studio in Termini Imerese c.da S girolamo

L.C.S.

Il C.T.U. chiede termine di gg. 60 dall'inizio delle operazioni peritali per rispondere ai quesiti indicati nella precedente or-



dinanza e dichiara che inizierà le operazioni di consulenza il giorno 18.4.2017 ore 17,00 presso lo studio

L'avv. Milana nomina CTP prof arch Giuseppe Cangemi con studio in Palermo

L'avv. Di Carlo si riserva di nominare il proprio consulente di parte entro la data di inizio delle operazioni di consulenza.

IL GIUDICE

- 1) concede al C.T.U. il chiesto termine di gg. 60 decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali per la redazione della relazione tecnica e la sua trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle parti;
- 2) dispone che venga corrisposto al C.T.U. un acconto di € **350,00** oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge che pone provvisoriamente a carico di entrambe le parti
- 3) Autorizza il consulente:
 - a ritirare i fascicoli di parte;
 - a richiedere chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194 c.p.c.;
 - ad utilizzare il mezzo proprio;
 - ;
- 4) assegna alle parti il termine di giorni 30 decorrenti dalla scadenza del termine di cui al n. 1), ovvero, in caso di mancato rispetto del termine, dalla data di effettiva comunicazione della relazione ad opera del C.T.U., per formula-




re eventuali osservazioni;

- 5) assegna al C.T.U. il termine di ulteriori giorni 14 decorren-
te dalla scadenza del termine di cui al n. 4), per replicare
alle osservazioni formulate, avvertendolo sin d'ora di non
tenere conto di osservazioni tardivamente formulate in as-
senza di un espresso provvedimento di remissione in ter-
mini del Giudice;
- 6) dispone che tutte le comunicazioni tra le parti ed il C.T.U.
vengano effettuate a mezzo posta elettronica certificata;
- 7) dispone che, alla scadenza del termine di cui al n. 5) il
consulente tecnico dell'ufficio depositi telematicamente la
relazione tecnica, le osservazioni pervenute e le proprie
repliche.

Rinvia il processo all'udienza del 27.9.2017 ore 10,30 per
esame CTU

Il presente provvedimento viene redatto su documen-
to informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle
prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecni-
che sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.





COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

Area 4 Urbanistica

☎ 091/8711322

www.comune.misilmeri.pa.it

al Responsabile Area 1
Affari istituzionali e legali
SEDE

oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
ai sensi del d.lgs. 08.04.2013, n. 39 (in g.u. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) –
(disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 06 novembre 2012, n. 190”

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà'

(art. 47, d.p.r. n. 445/2000)

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Funzionario Responsabile dell'area 4 Urbanistica di
questo Ente

- visto il d.lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21;
- visto il d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, art. 76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20
c. 5 del d.lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione al conferendo incarico di
ctp nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall'ing. Salvatore Sucato innanzi
al Tribunale di Termini Imerese

dichiara

- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal
d.lgs. 06.04.2013, n. 39.
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente
normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di
cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.